Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 febbraio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. **347** del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **781.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 176, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione

in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in biologia clinica, in patologia generale, in tossicologia medica.

Art. 2.

Gli articoli 223 e 224, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 223. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la cattedra di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 224. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia (I);
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

anestesiologia (II);
terapia antalgica;
rianimazione (I);
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

rianimazione (II);
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in biologia clinica, in patologia generale, in tossicologia medica.

Scuola di specializzazione in biologia clinica

Art. 265. — La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso gli istituti di patologia generale, microbiologia, chimica biologica dell'Università di Catania, e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.

La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) chimica biologica generale;
2) fondamenti di chimico-fisica biologica;
3) batteriologia generale;
4) biochimica analitica I;
5) tecnica dei prelevamenti;
6) fisiopatologia I;
7) fondamenti di statistica biologica.

2° *Anno*:

8) chimica biologica speciale di organi e tessuti;
9) fisiopatologia II;
10) ematologia ed ematochimica I;
11) batteriologia speciale;
12) immunologia e sierologia;
13) biochimica analitica II.

3° *Anno*:

14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
15) ematologia ed ematochimica II;
16) chimica clinica;
17) immunochimica;
18) parassitologia;
19) virologia.

4° *Anno*:

20) analisi biologico-tossicologiche;
21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
22) micologia;
23) enzimologia clinica;
24) automazione e controlli di qualità;
25) metodiche microanalitiche;
26) microscopia clinica e citodiagnostica.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 273. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 274. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale dell'Università di Catania.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Art. 275. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 276. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con l'indirizzo tecnico.

Art. 277. — L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 278. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I BIENNIO
(Propedeutico)

1° *Anno*:

1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.

2° *Anno*:

6) radiobiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino).

II BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale)

3° *Anno*:

11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).

4° *Anno*:

14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

II BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico)

3° *Anno*:

11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.

4° *Anno*:

14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

Art. 279. — La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 280. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza e affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.

Art. 281. — Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad avere superato gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 282. — Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania è annessa la scuola di specializzazione in tossicologia medica con sede presso la cattedra di farmacologia.

Art. 283. — La durata della scuola è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 284. — Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a cinque per ogni anno.

L'ammissione alla scuola si effettua mediante concorso per titoli ed esami.

Art. 285. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) chimica tossicologica con esercizi;
2) tossicologia generale;
3) tossicologia sperimentale con esercizi (biennale) I.

2° *Anno*:

1) tossicologia sistematica;
2) cancerogenesi da agenti chimici;
3) tossicologia sperimentale con esercizi (biennale) II;
4) clinica e terapia delle malattie da agenti chimici (biennale) I;
5) teratogenesi da agenti chimici.

3° *Anno*:

1) diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
2) clinica e terapia delle malattie da agenti chimici (biennale) II;
3) tecniche di rianimazione in tossicologia;
4) legislazione in campo tossicologico.

Art. 286. — L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia.

Art. 287. — Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati di interesse tossicologico che vengono ricoverati nelle cliniche della facoltà sono seguiti o studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso; casi interessanti di intossicazioni singole o collettive possono essere oggetto di ricerche speciali e di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso, a seconda del giudizio del direttore.

Art. 288. — Alla fine del 1°, 2° e 3° anno, hanno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati devono superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (e clinica) su argomenti di tossicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1980
Registro n. 10 *Istruzione, foglio n.* 395

LEGGE 6 febbraio 1980, n. **29.**

Contributo straordinario in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 800 milioni in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Art. 2.

All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, utilizzando per lire 250 milioni lo specifico accantonamento e per lire 550 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1980, n. **30.**

Disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoloranti artificiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;

Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Vista la legge 16 gennaio 1951, n. 154;

Visto l'art. 37 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Considerato che le sopracitate disposizioni vietano l'importazione della saccarina, oltre che degli altri edulcoranti artificiali, ed istituiscono un regime di monopolio statale delegato per la produzione della saccarina, con la limitazione dell'impiego in determinati usi consentiti;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura per far sancire dalla Corte di giustizia la incompati-

bilità del regime di monopolio commerciale della saccarina con il citato art. 37 del trattato C.E.E., inducendo il Governo italiano ad assicurare un sollecito adeguamento alle disposizioni comunitarie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire una nuova disciplina per la produzione, l'impiego e l'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, sia per tener fede agli impegni assunti nei confronti della C.E.E., sia per consentire alle imprese utilizzatrici di poter disporre della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati.

Sono altresì abrogate le disposizioni dell'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni, nonchè quelle della legge 29 marzo 1940, n. 295 e della legge 16 gennaio 1951, n. 154.

Art. 2.

E' vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo quanto possa essere diversamente disposto dal Ministro della sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e della legge 29 marzo 1951, n. 327.

Art. 3.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del precedente art. 2 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza, per una sola volta in uno o più giornali a diffusione nazionale designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 del codice penale.

Art. 4.

Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente all'aumento del diritto di magazzinaggio per le merci in custodia della dogana previsto dall'art. 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, realizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — ANDREATTA — PANDOLFI — ALTISSIMO — BISAGLIA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 7

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Potenza, Bari, Brindisi, Foggia, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina e Taranto.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1013/621/201.5 datato 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di ventidue collegamenti telefonici di frazioni per un importo di L. 125.136.544 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Bagni S. Cataldo di Bella; Serino Cappella di Lauria; Valle Salomone di Lauria; contrada Pediglione di Rapone; Bosco Grande masseria Scavone di Ruoti; Pantana di Viggianello; masseria De Angelis di Altamura; masseria Lama Inferno di Altamura; Angelo di Maglie di Ceglie Messapico; Montescotano Puledri La Ciula di Villa Castelli; Motta Caropreso di Lucera; Citignano di Massafra; S. Salvatore di Curinga; stazione Cessaniti di Jonadi; Salice di Motta S. Lucia; Pantaide di Belvedere Marittimo; Tornarizzo di Paterno Calabro; Scinà di Stignano; Simonello di Stignano; Faville di Trunca di Reggio Calabria; Bovetto Ravagnese di Reggio Calabria; Marù di Tortorici.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1474)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Autorizzazione al comune di Milano a contrarre un mutuo per la ristrutturazione di parte dell'edificio destinato a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 27737 in data 15 febbraio 1979 del comune di Milano;

Vista la decisione n. 021320/7, con la quale il comitato regionale di controllo sezione di Milano, approva in data 27 febbraio 1979 la deliberazione consiliare n. 27737 del 15 febbraio 1979, riguardante l'assunzione di un mutuo per la ristrutturazione di parte di un edificio di proprietà comunale destinata ad essere adibita a sede degli uffici giudiziari di Milano;

Visti il progetto, il preventivo di spese e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di ristrutturare la parte dell'edificio di proprietà comunale destinata a sede degli uffici giudiziari di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la ristrutturazione di parte dell'edificio destinata a sede degli uffici giudiziari di Milano, secondo il progetto redatto dall'ufficio tecnico del comune di Milano, il comune di Milano è autorizzato a contrarre con la direzione generale della Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.394.500.000 con l'osservanza delle norme di cui all'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Milano un contributo straordinario nella misura di L. 124.257.000 annue (pari all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni venti.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 all'esercizio 1995.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà direttamente ed irrevocabilmente alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Milano, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Giustizia, foglio n.* 101

(1447)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Simpex S.r.l., in Segrate.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 445 dozzine di giocattoli, di origine e provenienza Giappone, in transito con destinazione Gran Bretagna, la ditta Simpex S.r.l. di Segrate (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 3.400.386 a carico della gestione valutaria italiana in data 25 agosto 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'introito concernente l'operazione predetta è avvenuto il 7 febbraio 1979 con un ritardo di giorni quarantasei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 977114 del 24 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore ha inteso giustificare tale ritardo con la temporanea difficoltà, non meglio precisata, del cliente estero;

Considerato che la ditta non ha esibito alcuna prova documentale a conferma di quanto affermato nell'istanza del 21 febbraio 1979, per cui tale motivazione non può essere considerata idonea per escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126/1952, l'imputabilità della ditta medesima, in ordine al ritardato introito valutario;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Simpex S.r.l. di Segrate (Milano), mediante fidejussione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino (Milano), nella misura del 5 % di Yen 3.400.386 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1200)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prora S.a.s., in Verona.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di registratori (v.d. 9211/505), di origine Giappone e provenienza Belgio, la ditta Prora S.a.s. di Verona ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 2.710.452 di cui al mod. *B*-Import n. 6441174 rilasciato dalla Banca mutua popolare di Verona in data 17 ottobre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Verona, quanto a merce per F.B. 1.545.000 entro i termini, mentre per F. B. 973.350 il 27 gennaio 1977, con un ritardo, quindi, di giorni quarantadue rispetto ai termini dell'impegno in questione e con un ammanco di merce, come da processo verbale n. 86 L. AD 77 del 12 maggio 1977, per F.B. 56.650 a fronte del quale la ditta ha avanzato richiesta di rimborso alle FF.SS., costituendo il residuo di F.B. 135.542 l'ammontare di interessi su fattura;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 900402 del 6 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare il parziale tardivo perfezionamento dell'operazione con una improvvisa saturazione del mercato che, data l'esuberanza di magazzino dell'operatore

e della propria clientela, consigliava il mantenimento allo stato estero della merce onde evitare il ricorso ad ulteriori fidi bancari e ad esborsi per dazio ed IVA;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dall'interessata con istanza del 13 febbraio 1979, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prora S.a.s. di Verona, mediante fidejussione della Banca mutua popolare di Verona, nella misura del 5 % di F.B. 973.350 parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1191)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Rettifica al decreto ministeriale di incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla Conceria Caravel, in Fucecchio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge n. 1126 del 20 luglio 1952, modificata con legge n. 162 del 2 aprile 1962, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 aprile successivo, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della citata legge n. 1126, è stato disposto l'incameramento in favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Caravel di Fucecchio, mediante fideiussione della Cassa di risparmio di San Miniato, nella misura di $ USA 39.500, di cui al mod. *B*-Import n. 1657679 del 31 gennaio 1973, emesso per il pagamento anticipato di settantatre sacchi di pelli di origine e provenienza Brasile;

Vista la lettera n. 309274 dell'8 agosto 1979 con la quale l'Ufficio italiano dei cambi ha informato che il numero esatto del mod. *B*-Import di cui al cennato decreto ministeriale è 1651679 e non 1657679, come nello stesso indicato;

Ritenuta la necessità di rettificare tale numero;

Decreta:

Il numero che contraddistingue il modello *B*-Import di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile successivo, è 1651679.

Roma, addì 26 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1273)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Adeguamento dell'équipe autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico presso la divisione di oculistica dell'arcispedale « S. Maria nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5/TO.10.1/2-*bis* del 14 settembre 1978, con il quale l'arcispedale « S. Maria nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la nota n. 106154 del 5 settembre 1979, con la quale il presidente dell'arcispedale « S. Maria nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze chiede che il prof. Domenico Scialdone, aiuto di ruolo della divisione di oculistica, sia autorizzato a svolgere le funzioni di dirigente l'équipe di sanitari autorizzata, da questo Ministero, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea, in sostituzione del prof. Mario Simonelli, primario, collocato a riposo;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge:

Decreta:

Il prof. Domenico Scialdone, aiuto di ruolo della divisione di oculistica dell'arcispedale « S. Maria nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze è autorizzato — in sostituzione del prof. Mario Simonelli, primario, collocato a riposo — a svolgere le funzioni di capo dell'équipe di sanitari autorizzata da questo Ministero all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale n. 900.5/TO.10.1.2-*bis* del 14 settembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1963)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1980.

Norme di attuazione della legge 2 agosto 1978, n. 439, relative allo stordimento degli animali prima della macellazione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, concernente norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 577/74 relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;

Considerata la necessità di emanare le direttive per l'attuazione della norma di cui all'art. 1 della legge predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, emanato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Visto il regolamento di polizia veterinaria emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

Prima della macellazione gli animali della specie bovina, bufalina, equina (cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina, debbono essere sottoposti a misure atte ad assicurare lo stordimento mediante metodi, che prevedono l'impiego di:

a) apparecchi esplodenti a proiettile captivo in grado di provocare un'azione traumatizzante sui centri nervosi cerebrali tale da causare l'anestesia generale provocando il minimo eccitamento e disturbo;

b) apparecchi che utilizzano la corrente elettrica (elettronarcosi) mediante apparecchi in grado di erogare una corrente di potenziale e di tipo adeguati (continua o alternata) secondo modalità di applicazione tali da provocare l'effetto richiesto, senza essere causa della morte immediata dell'animale;

c) biossido di carbonio (anidride carbonica) somministrato allo stato gassoso entro appositi locali.

La camera per il trattamento con il gas deve possedere i requisiti atti a realizzare lo stato di narcosi, impiegando appropriate quantità di gas ad una concentrazione e per tempi adeguati.

Art. 2.

Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione in modo da ottenere i risultati desiderati mediante le modalità sopra indicate.

A tal fine le autorità regionali competenti provvedono ad organizzare appositi corsi di qualificazione del personale addetto all'abbattimento degli animali presso gli stabilimenti di macellazione.

Gli apparecchi del tipo sopracitato ed i relativi metodi di stordimento debbono essere preventivamente approvati dalle autorità regionali competenti.

Art. 3.

Le competenti autorità regionali possono accordare deroghe alle condizioni previste dall'art. 3 della legge 2 agosto 1978, n. 439, previ opportuni accertamenti, in casi di macellazione di urgenza e di macellazione da parte dell'agricoltore per consumo familiare e in casi di necessità o forza maggiore, dovuti a calamità naturali o comunque a situazioni di emergenza che causano problemi di approvvigionamento di determinate zone a seguito della interruzione dei rifornimenti alimentari.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono previste ai sensi dell'art. 727 del codice penale e dell'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, istituito con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, modificato con legge 26 luglio 1975, n. 378.

(1233)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il primo semestre 1979, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1979, n. 569, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1979, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 166, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, e nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione, per il 1° semestre 1979, è stabilito in 3,36.

(1236)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Sociale - Società cooperativa di produzione lavoro agricola e consumo a r.l. », in Dogato di Ostellato.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1980 è stato ricostituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Sociale - Società cooperativa di produzione lavoro agricola e consumo a r.l. », in Dogato di Ostellato (Ferrara) (già « La Sociale Democratica - Società cooperativa di produzione lavoro e consumo a r.l. », in Libolla di Ostellato), composto dai signori:

Pietrella rag. Franco, presidente;
Beppino Migliari e Vittore Comini, membri.

(1491)

Annullamento del decreto ministeriale 19 gennaio 1979 concernente lo scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa di produzione e lavoro « Santo Stefano » a r.l., in Qualiano.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1980, il provvedimento ministeriale 19 gennaio 1979, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro « Santo Stefano » a r.l., in Qualiano (Napoli), era stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Osterini, è annullato, in quanto precedentemente la predetta cooperativa aveva deliberato con verbale di assemblea straordinaria del 6 ottobre 1977 omologato dal tribunale di Napoli il 25 ottobre 1977, lo scioglimento anticipato con nomina di un liquidatore nella persona del sig. D'Ausilio Gaetano.

(1156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 22 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	812,25	812,25	812,40	812,25	812,25	812,25	812,35	812,25	812,25	812,25
Dollaro canadese	707,30	707,30	706,60	707,30	707,10	707,30	707,40	707,30	707,30	707,30
Marco germanico	462,65	462,65	462,65	462,65	462,70	462,65	462,66	462,65	462,65	462,65
Fiorino olandese	420,49	420,49	420,60	420,49	420,45	420,49	420,57	420,49	420,49	420,50
Franco belga	28,474	28,474	28,47	28,474	28,47	28,47	28,483	28,474	28,474	28,50
Franco francese	197,27	197,27	197,25	197,27	197,30	197,27	197,15	197,27	197,27	197,30
Lira sterlina	1851,10	1851,10	1853,10	1851,10	1851,10	1851,10	1851,65	1851,10	1851,10	1851,10
Lira irlandese	1717 —	1717 —	1717 —	1717 —	1718 —	—	1718 —	1717 —	1717 —	—
Corona danese	148,40	148,40	148,45	148,40	148,30	148,40	148,43	148,40	148,40	148,40
Corona norvegese	166,12	166,12	166,12	166,12	166 —	166,12	166,10	166,12	166,12	166,10
Corona svedese	194,38	194,38	194,40	194,38	194,40	194,38	194,46	194,38	194,38	194,40
Franco svizzero	490,80	490,80	491,25	490,80	491,15	490,80	490,70	490,80	490,80	490,80
Scellino austriaco	64,627	64,627	64,65	64,627	64,61	64,62	64,65	64,627	64,627	64,65
Escudo portoghese	16,98	16,98	17,05	16,98	17,05	16,99	17,05	16,98	16,98	16,98
Peseta spagnola	12,147	12,147	12,13	12,147	12,14	12,14	12,136	12,147	12,147	12,14
Yen giapponese	3,294	3,294	3,40	3,294	3,29	3,29	3,294	3,294	3,294	3,29

Media dei titoli del 22 febbraio 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	65 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,725
» 5,50 % » » 1968-83	85,850
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80	99,850
» » » » 1- 6-1978/80	99,500
» » » » 1- 8-1978/80	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,300
» » » » 1- 3-1979/81	99,150
» » » » 1- 7-1979/81	98,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,500
» » » » 1- 7-1979/82	97,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,525
» » » 12 % 1- 4-1982	96,575
» » » 12 % 1-10-1983	95,225
» » » 12 % 1- 1-1984	95,400
» » » 12 % 1- 4-1984	95,550
» » » 12 % 1-10-1987	94,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1980

Valuta	
Dollaro USA	812,30
Dollaro canadese	707,35
Marco germanico	462,655
Fiorino olandese	420,53
Franco belga	28,478
Franco francese	197,21
Lira sterlina	1851,375
Lira irlandese	1717,50
Corona danese	148,415
Corona norvegese	166,11
Corona svedese	194,42
Franco svizzero	490,75
Scellino austriaco	64,638
Escudo portoghese	17,015
Peseta spagnola	12,141
Yen giapponese	3,294

PROVINCIA DI BOLZANO

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti idroelettrici;

Visto il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40;

Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 6767, con il quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano, secondo il testo annesso allo stesso decreto;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1975, n. 31, con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti gli atti d'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate opposizioni;

Sentito il parere del comitato provinciale per le acque pubbliche espresso con voto n. 14/79 - II in data 28 settembre 1979;

Vista la delibera della giunta provinciale del 16 novembre 1979, n. 7702;

In esecuzione di detta delibera;

Decreta:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano, giusta l'unito esemplare approvato dalla giunta provinciale di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Bolzano, addì 21 gennaio 1980

Il presidente: MAGNAGO

SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1/b	Rio Fletscher o rio Grunser	Torrente Gadera (n. 281 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano)	Marebbe	Dallo sbocco alle origini
2/b	Rio Auenfischer	Torrente Aurino (n. 630 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Brunico	Dallo sbocco alle origini
3/b	Sorgenti su pp.ff. 1987 e 1976 C.C. Perca	Rio Vila (n. 614 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Perca	—
4/b	Sorgenti su pp.ff. 1511, 1499, 1488 e 1479 C.C. Perca	Rio Vila (n. 614 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Perca	—
5/b	Sorgenti su p.f. 2091 C.C. Sesto	Rio Fiscalina (n. 2396 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Sesto	—
6/b	Rio Schmidten	Fiume Rienza (n. 248 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Vandoies e Radengo	Dallo sbocco alle origini
7/b	Rio Pfraun	Rio degli Orli (n. 1236 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Villandro	Dallo sbocco alle origini
8/b	Sorgente su p.f. 251 C.C. Sarnes	Rio Sarnes (n. 240 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Bressanone	—
9/b	Sorgente su p.f. 996 C.C. Monteponente	Rio dell'Orso (n. 1194 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Bressanone	Fino allo sbocco
10/b	Sorgenti su pp.ff. 2192 e 2139 C.C. S. Andrea	Rio Carnol (n. 249 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Bressanone	—
11/b	Sorgente su p.f. 1589 C.C. Ridanna	Rio Ridanna (n. 1067 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Racines	Fino allo sbocco
12/b	Sorgente su p.f. 4440 C.C. Laion	—	Laion	—
13/b	Sorgenti su pp.ff. 2223, 2228, 2233/1 e 2075 C.C. Laion	—	Laion	—

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
14/b	Sorgenti su pp.ff. 2498/1 e 2747 C.C. Fiè	Rio Sciliar (n. 105 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Fiè	Fino allo sbocco
15/b	Sorgente su pp.ff. 2392 e 2393 C.C. Fiè	Rio Sciliar (n. 105 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Fiè	Fino allo sbocco
16/b	Sorgente su p.f. 1979 C.C. San Leonardo in Passiria	Rio Viastrata (n. 1530 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	S. Leonardo in Passiria	—
17/b	Rio Dorf	Torrente Passirio (n. 1469 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	S. Martino in Passiria	Dallo sbocco alle origini
18/b	Rio « Pschoal » o « Aicher »	Roggia derivante dal torrente Valsura (n. 2195 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Lana	Dallo sbocco alle origini
19/b	Sorgenti «Melander» o «Schupter»	Rio di Silandro (n. 1803 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Silandro	Fino allo sbocco
20/b	Sorgente in p.f. 2138 C.C. Cengles	Rio di Cengles (n. 2078 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Lasa	Fino allo sbocco
21/b	Sorgente «Greiner Tal» su p.f. 773 C.C. Sluderno	Rio Saldura (n. 1832 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Sluderno	—
22/b	Sorgente su p.f. 300 C.C. Cortaccia	Fossa del Campo (n. 774 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Termeno	—
23/b	Sorgente su p.f. 257 C.C. Foiana	Rio Brandis o di Foiana (numero 2288 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Lana	—
24/b	Rio Valletta dei Molini C.C. Foiana	Rio Brandis o di Foiana (numero 2288 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Lana	Dallo sbocco alle origini
25/b	Fossa di Vadena C.C. Vadena	Fiume Adige (n. 1 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Vadena	Dallo sbocco alle origini
26/b	Sorgente « Terme di Brennero » su p.f. 351/2 C.C. Brennero	Fiume Isarco (n. 25 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Brennero	Fino allo sbocco
27/b	Sorgente su p.f. 775 C.C. Mules	Rio di Mezzomonte (n. 959 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Campo di Trens	Fino allo sbocco
28/b	Rio dell'Inferno	Torrente Valsura (n. 2195 dell'elenco delle acque pubbliche di Bolzano)	Lana	Dallo sbocco alle origini

N.B. — Per chiarire definitivamente gli equivoci e le divergenze d'interpretazione emerse circa il rio dell'Inferno, rio della Grotta, ciò è determinato dal fatto che il rio della Valle d'Inferno non è identico al corso d'acqua iscritto con la denominazione rio della Grotta al n. 2196 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano. L'osservazione riferita al n. 2196 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano non è affatto chiara e va quindi rettificata in questo senso. Il rio della Grotta (conosciuto anche con il nome rio Pavicolo), iscritto al n. 2196 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano si trova nel comune di Lana sul lato orografico sinistro del torrente Valsura, n. 2195 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano, mentre il rio dell'Inferno si trova sul lato orografico destro del citato torrente Valsura nel comune di Lana, sfociando nello stesso a valle del rio Finchen, iscritto al n. 2285 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano.

(1665)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diario della prova selettiva per l'ammissione di cinquanta allievi ad un corso di stenografia parlamentare

La prova selettiva per l'individuazione di cinquanta candidati da ammettere ad un corso di stenografia parlamentare che sarà tenuto presso il servizio dei resoconti del Senato della Repubblica, indetta con decreto del Presidente del Senato 7 dicembre 1979, n. 5260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 22 dicembre 1979, avrà luogo in Roma i giorni 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 aprile p.v. presso la Fiera di Roma, viale Cristoforo Colombo.

I candidati che non abbiano ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dalla prova selettiva dovranno presentarsi il giorno 18 aprile alle ore 8,30 nella sede sopra indicata, muniti del documento legale d'identità indicato nella domanda per sostenere la prova riguardante l'ordinamento costituzionale dello Stato (quesiti a risposta multipla).

I tests di livello e di personalità si svolgeranno nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 e 24 aprile secondo il calendario che verrà singolarmente comunicato ai candidati al momento della presentazione alla prova riguardante l'ordinamento costituzionale dello Stato.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

(1975)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di cartografo nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Atti Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sei posti di cartografo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i posti per i quali è stata concessa l'autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 43 Difesa, foglio n. 129, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di cartografo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati all'Istituto geografico militare, con sede in Firenze.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 16 *e* 17 *aprile* 1980 *con inizio alle ore* 8, *presso la scuola di sanità militare, via Costa S. Giorgio,* 39, *Firenze.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità scientifica o di geometra o di perito tecnico industriale con indirizzo specializzato in edilizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto o che sia, comunque, valido per l'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione IX - Sezione I - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione IX - Sezione I - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli, nonchè, per coloro che intendano far valere titoli di precedenza, una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione IX - Sezione I - Palazzo dell'Esercito Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a cartografo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1980
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 300

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione IX - Sezione I - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . .;

residente in . . . . . (provincia di . . . .)

c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sei posti di cartografo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . .

(ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . .

con specializzazione . . . . . rilasciato da . . . .

nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso la sede di Firenze.

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema su uno degli argomenti di cui ai numeri da 1) a 4) della prova orale;

un saggio grafico di disegno cartografico e di scrittura da eseguirsi su un apposito cartoncino riproducente uno spezzone cartografico.

COLLOQUIO

La prova orale verterà sul seguente programma:

1) Matematica:

Trigonometria piana; formule risolutive dei triangoli piani.

Cenni di trigonometria sferica; risoluzione dei triangoli sferici; teorema di Légendre.

Nozioni di algebra: equazioni algebriche di 1° e 2° grado; sistemi lineari.

Nozioni di geometria piana.

2) Geodesia:

Generalità sulla forma e dimensione della Terra; sfera locale; campo geodetico e topografico.

Coordinate geografiche e azimut.

Descrizione generale ed impiego di alcuni strumenti geodetici moderni (teodoliti, livelli).

Generalità sulla triangolazione geodetica e topografica; determinazioni planimetriche dei punti.

Determinazioni altimetriche per via trigonometrica e geometrica.

3) Topografia:

Nozioni generali sui procedimenti di rilevamento topografico regolare e fotogrammetrico.

4) Cartografia:

Nozioni fondamentali sulle proiezioni e rappresentazioni cartografiche; deformazioni lineari, superficiali e angolari di una carta.

Proiezioni pure e modificate; rappresentazioni cartografiche; le formule di corrispondenza.

Cenni descrittivi delle principali rappresentazioni: proiezioni centrografiche, stereografiche ed ortografiche; proiezioni naturali, di Mercatore, di Gauss, di Lambert conforme ed azimutale equivalente, policonica, equivalente di Molweide.

Reticolati chilometrici.

Sistemi di rappresentazione dell'orografia.

Caratteristiche fondamentali della cartografia ufficiale italiana edita dall'Istituto geografico militare; lettura della carta topografica e risoluzione dei problemi pratici connessi (distanze, pendenze, profili altimetrici, ecc.).

5) Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.

6) Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

(1932)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile, alla data del 30 novembre 1979 può essere bandito un concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto il telegramma di questo Ministero con il quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, due posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1980 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio del 31 marzo 1980.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite non oltre il 31 marzo 1980 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegnere;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea, o copia autenticata notarile, su carta da bollo;

2) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 887, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'università o dell'istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti o documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1980
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 234

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

La progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti, in fondazione ed in elevazione, di opere d'arte al consolidamento dei terreni ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione).

La progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi di acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica).

La progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiagge e alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento).

La progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dismensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) relativamente agli impianti idrosanitari, di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento dell'aria.

Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento precompresso e/o in acciaio, o marittime, o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

La tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi.

La normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni.

La legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche.

Le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(1976)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 26 gennaio 1980, concernente il concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1980-81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, ultimo comma, dove è scritto: «... *ogni* posizione del concorrente ai fini del servizio militare.», deve leggersi: «... *ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella* posizione del concorrente ai fini del servizio militare.»;

all'art. 16, ultimo comma, dove è scritto: «..., inteso ad *esercitare* la preparazione atletica ...», deve leggersi: «..., inteso ad *accertare* la preparazione atletica ...».

(2098)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia di cui uno addetto al servizio di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(561/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(562/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina riabilitativa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina riabilitativa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione procedure concorsuali e selettive dell'ente in Venezia.

(672/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « A. BELLINI » DI SOMMA LOMBARDO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(676/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(677/S)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(692/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(693/S)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(694/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale « B »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale « B ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(695/S)

OSPEDALE « C. MAGATI » DI SCANDIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(684/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente di dermosifilopatia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(678/S)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI MINEO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mineo (Catania).

(687/S)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(685/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(683/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

due posti di aiuto e un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente dermatologo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(686/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Polla (Salerno).

(690/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1979, n. **59**.

Corresponsione somma « una tantum » al personale dipendente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **40** *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A tutto il personale regionale viene corrisposta la somma *una tantum* di L. 250.000 in relazione al servizio effettivamente prestato nel corso dell'anno 1979.

La stessa somma viene erogata, altresì, con le stesse modalità e condizioni, al personale assunto a tempo determinato presso i centri regionali di formazione professionale per l'anno addestrativo 1979-80 ed al personale assegnato alla Regione e dalla stessa direttamente amministrato, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutabile in L. 480.000.000.

Ad esso si provvede:

quanto a L. 430.000.000, con imputazione ai capitoli 7 e 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 — rispettivamente per L. 20.000.000 e L. 410.000.000 — che presentano la necessaria disponibilità;

quanto a L. 50.000.000, con imputazione al cap. 511, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, il quale viene contestualmente elevato di pari importo sia per competenza che per cassa, con contemporanea riduzione, sempre di L. 50.000.000, sia per competenza che per cassa, del cap. 2844 del medesimo stato di previsione.

Art. 3.

La legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 1979 con atto n. 174/5 ed avente ad oggetto: «Corresponsione somma *una tantum* al personale dipendente» è ritirata.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 dicembre 1979

RICCIUTI

(846)

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1979, n. **60**.

Norme di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 21 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

L'IMPIEGO REGIONALE

Art. 1.
Finalità della legge

Con la presente legge la Regione recepisce il contratto nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1976-78 e disciplina, in conformità, il trattamento giuridico ed economico del proprio personale.

Art. 2.
Livelli funzionali e ruolo organico

L'impiego regionale si articola in otto livelli funzionali distinti per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge.

Detti livelli funzionali sono ordinati in un unico ruolo organico, la cui dotazione di personale e, nell'ambito di essa, i contingenti di personale per ciascun livello, sono stabiliti nella annessa tabella *A*.

Art. 3.
Soppressione delle qualifiche funzionali

Sono soppresse le qualifiche funzionali previste dal precedente ordinamento.

Il riferimento a tali qualifiche, contenuto nei testi di legge o di regolamento vigenti, deve intendersi sostituito, ad ogni effetto, dal riferimento ai corrispondenti livelli funzionali di impiego quali risultano attribuiti in sede di inquadramento del personale, in applicazione dei criteri previsti dal successivo titolo VIII e dall'annessa tabella *B*.

Art. 4.
Declaratoria professionale del primo livello funzionale

Sono inserite nel primo livello funzionale le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Art. 5.
Declaratoria professionale del secondo livello funzionale

Sono inserite nel secondo livello funzionale le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari e richiede l'utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione, del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonchè di apertura e chiusura dei medesimi, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro, di esecuzione di fotocopie, di ciclostili e di fascicolature.

Art. 6.

Declaratoria professionale del terzo livello funzionale

Sono inserite nel terzo livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

E' richiesta l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.

Art. 7.

Declaratoria professionale del quarto livello funzionale

Sono inserite nel quarto livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone, rispettivamente, preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata. E' richiesto l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definite;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete, ma periodiche oppure immediate, ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari — costituiscono una unica posizione di lavoro.

Art. 8.

Declaratoria professionale del quinto livello funzionale

Sono inserite nel quinto livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile, di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Si richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti può comportare indirizzo tecnico di posizione di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operativa a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui il dipendente è inserito.

Nei corsi di formazione professionale: la posizione di lavoro richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento e comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti.

Essa è caratterizzata da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Art. 9.

Declaratoria professionale del sesto livello funzionale

Sono inserite nel sesto livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica di appartenenza. Possono, altresì, comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica di appartenenza.

Esso comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale: la posizione di lavoro comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.), e richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzione scolastica di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Art. 10.

Declaratoria professionale del settimo livello funzionale

Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione sono tenute a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo della attività degli addetti.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonchè per la realizzazione, sotto il profilo professiona-

le, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o di eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa di appartenenza.

Il livello comporta responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;

dell'attuazione dei programmi di lavoro, con controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Art. 11.
Declaratoria professionale dell'ottavo livello funzionale

Sono comprese nell'ottavo livello funzionale le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa di una «unità organica complessa» di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

Il livello funzionale è caratterizzato da:

autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la sua realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale il dipendente appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

Esso comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti, con verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti in detti programmi.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, per specializzazione, analogamente a quelle inserite al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono, peraltro, una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

Art. 12.
Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento di giunta o dell'ufficio di presidenza del consiglio, al personale inserito nell'VIII livello funzionale, di cui conserva le funzioni.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultanti dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto alla organizzazione delle strutture della regione Abruzzo;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Il numero dei coordinatori non deve superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

TITOLO II
AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

Art. 13.
Disciplina

L'ammissione agli impieghi regionali è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali 22 marzo 1978, numeri 14 e 15 e nel relativo regolamento di esecuzione, con le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 14.
Concorsi pubblici

L'art. 1 della legge regionale n. 14 è sostituito come segue:

L'ammissione all'impiego regionale si consegue mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

I concorsi sono indetti per i livelli funzionali previsti dall'art. 1 e seguenti, con riferimento a singole mansioni, o gruppi di mansioni equivalenti, compresi negli stessi livelli.

Per l'assunzione al 1° e 2° livello funzionale, il concorso può essere indetto per soli titoli, quivi compresi quelli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il nucleo familiare.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la giunta regionale determina, per ciascun livello funzionale, il numero dei posti da mettere a concorso nell'ambito di quelli vacanti o che si renderanno vacanti nel corso dell'anno in dipendenza di collocamenti a riposo.

In quest'ultimo caso, le nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso risulti già concluso.

I bandi di concorso sono emanati dal presidente della giunta regionale con decreti, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale, nei principali quotidiani a diffusione nazionale e in altre fonti ritenute idonee ad assicurare la massima divulgazione.

Art. 15.
Limiti di età

Possono accedere agli impieghi della Regione coloro che posseggono una età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35.

Per i concorsi a posti dell'ottavo livello funzionale il limite massimo di età è elevato ad anni 40.

I predetti limiti massimi di età non si applicano per i dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici anche economici.

Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Sono soppressi il primo comma, punto 2, il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1978 e l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 83.

Art. 16.
Titoli di studio

Per l'accesso agli impieghi regionali sono richiesti i seguenti titoli:

I livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;
II livello funzionale: compimento dell'obbligo scolastico;
III livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;
IV livello funzionale: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta;
V livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto;
VI livello funzionale: diploma di laurea;
VII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione profesionale ove richieste dagli ordinamenti;
VIII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richieste dagli ordinamenti.

Per i livelli funzionali superiori al IV, nel bando di concorso è specificato il titolo di studio che nel novero di quelli anzidetti, corrisponde alle mansioni tipiche dei posti da assegnare.

Art. 17.

Agevolazioni e riserve di posti per i dipendenti regionali

I dipendenti regionali privi del titolo di studio richiesto, possono partecipare ai concorsi pubblici per posti appartenenti al livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purchè provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello attuale.

Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello funzionale, possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore.

Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano quando per l'esercizio delle funzioni proprie del posto messo a concorso è richiesto, dall'ordinamento regionale o dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio, ovvero di specifiche abilitazioni professionali, la cui prescrizione è fissata nel bando di concorso.

Ferma restando quest'ultima limitazione, un quarto dei posti messi a concorso è riservato al personale di cui ai precedenti commi e nel caso ipotizzato dal comma terzo, a quello che sia in possesso dei titoli di studio o delle abilitazioni ivi prescritte.

Qualora il computo della percentuale riservata non dia luogo ad un numero intero, si procede in ogni caso all'arrotondamento alla unità superiore.

La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Sono soppressi i primi quattro commi dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1978, n. 14.

Art. 18.

Prove di esame

In relazione alla natura dei posti messi a concorso ed in via preminente per quelli dei livelli VI-VII e VIII, le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

Le prove di esame sono le seguenti:

1) per il I e II livello funzionale: una prova scritta o pratica ed un colloquio, salvo che il concorso non sia indetto per soli titoli;

2) per il III livello funzionale: una prova scritta, una prova pratica di idoneità tecnica ed un colloquio;

3) per il IV livello funzionale: una prova scritta, una prova pratica, ove si tratti di posti comportanti l'impiego di macchine o strumenti tecnici, ed un colloquio;

4) per il V livello funzionale: prova scritta su elementi istituzionali di diritto pubblico, con particolare riferimento all'ordinamento regionale; prova scritta relativa a conoscenze specifiche riguardanti il posto messo a concorso; colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove scritte;

5) per il VI livello funzionale: due prove scritte su materie specifiche riguardanti il posto messo a concorso e sulla relativa legislazione; colloquio su materie di diritto pubblico e discussione, con approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte;

6) per il VII livello funzionale: prova scritta su materia specifica riguardante il posto messo a concorso; prova scritta con formulazione di proposte - sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo - per l'attuazione di un programma di lavoro attinente l'esercizio di funzioni regionali nel settore cui si riferisce il posto messo a concorso; colloquio su materia di diritto pubblico e discussione con approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte;

7) per l'VIII livello funzionale: prova scritta concernente l'elaborazione di un piano di intervento - negli aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi - per l'esercizio di una funzione di competenza regionale; prova scritta di scienza e tecnica dell'organizzazione; prova scritta in ordine alla legislazione statale e regionale in relazione alle materie di competenza regionale che possono attenere il posto messo a concorso; colloquio consistente nella discussione e approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte.

Per i livelli funzionali I, II, III e IV, la prova scritta può essere effettuata mediante esame obiettivo a risposta sintetica.

Nel bando di concorso sono indicate le materie su cui vertono le prove scritte, pratiche ed orali di cui sopra, nonchè le relative modalità in relazione al tipo di posti da assegnare ed alle specifiche mansioni di pertinenza degli stessi.

Nel caso in cui il concorso sia per titoli ed esami, il bando indica, altresì, le categorie dei titoli valutabili e la relativa documentazione probatoria.

Art. 19.

Validità della graduatoria

Sono conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche i posti che risultino disponibili, salvo quelli derivanti da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 20.

Mutamento di mansioni per idoneità fisica

Nei confronti del dipendente riconosciuto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale-retributivo od a livello inferiore. In quest'ultimo caso il dipendente conserva il trattamento economico in godimento.

TITOLO III

MODALITA' DEL PERSONALE

Art. 21.

Sede di servizio

La sede di servizio del dipendente è indicata nell'atto di assunzione all'impiego regionale.

Per la eventuale, successiva destinazione ad altra sede, ferma restando la permanenza minima di cui all'art. 7 della legge regionale n. 14/1978, si osservano le seguenti disposizioni.

Art. 22.

Criteri per la mobilità territoriale nell'ambito dell'ente

La «mobilità esterna», disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione di cui al comma precedente si effettua con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) fissazione di criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che tengano conto, tra l'altro, della residenza, delle condizioni familiari, dell'età, dell'anzianità di servizio e delle necessità di studio;

2) individuazione delle sedi disponibili e pubblicazione delle stesse al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione;

3) ricognizione delle eventuali istanze e preferenze espresse dai dipendenti;

4) formazione, anche in mancanza di istanze da parte dei dipendenti, di apposite graduatorie fra il personale con livello funzionale e figura professionale corrispondenti a quelli richiesti per la sede da assegnare.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al comma precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati per la durata non superiore a trenta giorni, non prorogabili.

I provvedimenti di assegnazione alla nuova sede di servizio, nella osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, sono adottati dal presidente della giunta regionale.

Art. 23.

La mobilità territoriale, condizioni di svolgimento

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvede a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa già esistente in zona o disposto dall'Amministrazione, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che ne fruiscano.

Ciascuna amministrazione determina orari di lavoro funzionali, anche con caratteri di flessibilità - nel rispetto del monte di ore settimanali obbligatorio - che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della figura professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'Amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

Art. 24.

Mobilità fra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli 22 e 23.

E' consentito, inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

I comandi di cui ai commi precedenti sono disposti dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 25.

Congedo ordinario

Il dipendente regionale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di ventisei o di trenta giorni lavorativi a secondo che l'orario di servizio si articoli in cinque giorni o in sei giorni alla settimana.

In tale congedo sono comprese le due giornate di riposo concesse con la legge 23 dicembre 1977, n. 937 per le festività soppresse.

Al dipendente sono, altresì, attribuite quattro giornate di riposo ai sensi della stessa legge, da fruire nell'anno solare.

La ricorrenza del Santo Patrono è riconosciuta giornata festiva.

Il congedo deve essere, di regola, goduto in non più di due periodi, uno dei quali non può essere inferiore alla metà della durata massima spettante a norma del 1° comma.

Il congedo ordinario viene richiesto al responsabile dell'ufficio di appartenenza che è tenuto a concederlo qualora non ostino indilazionabili esigenze di servizio.

I responsabili degli uffici devono richiedere il congedo al componente la giunta, al presidente del consiglio, al presidente del comitato o delle sezioni decentrate di controllo, secondo le rispettive competenze.

Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere usufruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro l'anno cui si riferisce e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26.

Congedo straordinario retribuito

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni quindici continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per esami: fino a venti giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuzione di concorsi od abilitazioni; oltrechè nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 km dalla residenza;

c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni nell'anno;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel solo periodo di astensione obbligatoria;

h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

i) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.

La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce le modalità e la documentazione giustificativa per la richiesta e la concessione dei congedi straordinari di cui sopra.

Art. 27.

Congedi straordinari non retribuiti

Al dipendente possono essere concessi congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, per la durata massima di un anno. Tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Il dipendente ha, altresì, diritto a congedi straordinari non retribuiti per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni. Tale congedo, dopo il primo mese retribuito ai sensi dell'articolo precedente è computato nell'anzianità di servizio, escluso gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensiità.

Sono a carico del dipendente per il periodo di fruizione del congedo non retribuito, previsto dal precedente comma, le contribuzioni d'obbligo previste, dalle norme vigenti, per il trattamento di previdenza e di quiescenza, mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

Art. 28.
Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 29.
Assenze per lo svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, prevista dall'art. 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 o da altre norme legislative, non può eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La giunta regionale, in accordo con le associazioni ANCI e UPI, procede con atto generale a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria a comprovarne la titolarità e l'espletamento.

Art. 30.
Orario di lavoro

I dipendenti di tutti i livelli funzionali sono tenuti all'esatta osservanza dell'orario giornaliero di lavoro.

Tale orario è fissato in 36 ore settimanali e si articola, di norma, su cinque giorni alla settimana con almeno due rientri pomeridiani.

Per le esigenze operative di particolari servizi, la giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, può disporre, in luogo di quello suddetto, l'adozione dei seguenti tipi di orario, anche limitatamente a specifiche posizioni di lavoro:

orario unico articolato su 6 giorni alla settimana, normalmente nell'arco della mattinata;

turno unico articolato su 6 giorni settimanali in modo da coprire l'intero arco della giornata.

In relazione alle predette esigenze operative dei servizi, l'orario di lavoro può essere anche articolato, con adeguata regolamentazione, in base a criteri di flessibilità.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, seecondo le rispettive competenze, disciplinano con proprio atto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro la cui osservanza è accertata, per i dipendenti di tutti i livelli funzionali, anche con l'ausilio di sistemi meccanici o elettronici.

Salvi ed impregiudicati provvedimenti disciplinari, l'assenza ingiustificata dal servizio comporta, in ogni caso, la riduzione proporzionale della retribuzione.

Art. 31.
Accertamenti sanitari

L'impiegato è tenuto a dare comunicazione immediata della impossibilità di prestare servizio e a produrre certificato medico se lo stato di malatia si prolunga oltre due giorni.

L'amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

Essa si avvarrà successivamente delle strutture dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retribuiti e disciplinari.

I compensi spettanti all'ufficiale sanitario o al medico designato da un ospedale ai sensi del primo comma, sono stabiliti dalla giunta regionale, sentito il competente ordine professionale.

TITOLO V

DIRITTI SINDACALI

Art. 32.
Assemblea sindacale

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono, altresì, riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso ai competenti organi regionali.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 33.
Diritti sindacali

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio della attività sindacale e del diritto di sciopero.

Art. 34.
Dirigenti sindacali di categoria

Sono dirigenti sindacali di categoria i dipendenti regionali eletti negli organi direttivi delle rappresentanze sindacali di categoria espresse dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per il loro riconoscimento, l'organismo sindacale è competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al presidente della giunta.

Per il libero esercizio del loro mandato, essi:

a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita dalla legge sull'ordinamento degli uffici quando svolgano attività sindacale;

b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici, acquisiti ed acquisibili per il livello funzionale di appartenenza;

c) il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio anche tramite l'istituto del comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'Associazione sindacale di appartenenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico elettivo di dirigente sindacale.

Art. 35.
Aspettative e permessi

Ai fini delle aspettative sindacali a livello nazionale il contingente complessivo di aspettative stesse è fissato in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

La Regione colloca nella posizione di aspettativa i dipendenti interessati a richiesta delle organizzazioni sindacali.

Il coordinamento tra regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicano la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti per il livello di appartenenza, in base alle leggi vigenti.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte di ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Art. 36.

Locali

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello nazionale.

La Regione pone, altresì, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altre entità organizzative sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

Art. 37.

Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare è versato entro 15 giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

La delega ha la validità del primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, entro la data del 31 ottobre, mediante richiesta scritta all'organizzazione sindacale interessata ed alla amministrazione regionale.

TITOLO VI

DIPENDENZA DELL'INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

Art. 38.

Denuncia dell'infermità. Adempimenti istruttori

L'impiegato che abbia contratto infermità, per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda scritta all'ufficio presso il quale presta servizio, indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per vera o presunta ragione di servizio, o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e le infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica.

L'ufficio che ha ricevuto la domanda, oppure che sia venuto a conoscenza dell'evento, provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini, ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonchè tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermità.

L'ufficio, completate le indagini, esprime il proprio giudizio in ordine ai seguenti punti:

1) se sia provata la realtà del fatto cui viene attribuita l'infermità;

2) se questo fatto riunisca in sè condizioni tali da potersi considerare come avvenuto per vera e propria causa di servizio.

Tutti gli atti sono, quindi, trasmessi al servizio del personale.

Art. 39.

Accertamento della causa di servizio

Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un collegio medico costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale e composto da un medico provinciale della Regione con funzioni di presidente e da tre sanitari scelti nell'ambito delle istituzioni ospedaliere ed universitarie operanti nella Regione. Il collegio è integrato da un medico specialista, nel caso che la natura della malattia denunciata lo renda necessario e da un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda. L'onorario del medico di fiducia del dipendente è a carico del dipendente stesso, il quale, peraltro, nel caso di accertata connessione dell'infermità con la causa di servizio, viene rimborsato dalla Regione in base alla vigente tariffa nazionale.

A seguito della istituzione delle unità sanitarie locali, previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il medico provinciale viene sostituito nella funzione di presidente del collegio dal sanitario designato dall'unità sanitaria del capoluogo di Regione.

Il collegio medico di cui al primo comma, dichiara se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazioni del servizio da parte del dipendente e se l'infermità stessa abbia prodotto menomazione della integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è ascrivibile la predetta menomazione.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuata con provvedimento della giunta regionale.

Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto per le assenze da malattia, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico.

Allo stesso collegio medico sono demandati anche gli adempimenti previsti dalle norme vigenti ai fini della dispensa del dipendente dall'impiego per invalidità permanente nonchè eventuali accertamenti ritenuti necessari per il controllo della idoneità del dipendente al disimpegno dei compiti di cui è investito.

Ai componenti esterni del collegio medico si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Art. 40.

Equo indennizzo e rimborso spese di cura

Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L., che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese a carattere strettamente terapeutico, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Art. 41.

Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo

Per conseguire l'equo indennizzo, il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio,

ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.

Nel caso di decesso dell'impiegato o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

Qualora la categoria di menomazione non risulti dal verbale di cui all'art. 39 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente, che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è nuovamente sottoposto, a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso art. 39.

Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:

1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

2) la categoria prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

Il servizio del personale rimette tutti gli atti all'esame del comitato tecnico-legale, previsto dall'articolo seguente, con una relazione nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico legali.

Art. 42.

Comitato tecnico-legale

La concessione dell'equo indennizzo è subordinata al parere di apposito comitato tecnico-legale costituito con provvedimento della giunta regionale e composto come segue:

presidente della giunta regionale o un componente della giunta da lui designato con funzioni di presidente;

avvocato capo dell'avvocatura distrettuale dello Stato per l'Abruzzo o un suo sostituto;

consigliere capo della delegazione regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo o un suo sostituto;

giudice della Corte d'appello dell'Aquila, designato dal presidente della stessa corte;

dirigente sanitario dell'ispettorato regionale I.N.A.I.L. o un suo sostituto;

dirigente sanitario dell'ispettorato regionale I.N.P.S. o un suo sostituto;

direttore della clinica medica dell'Università dell'Aquila o un suo sostituto.

Le funzioni di segretario sono affidate al responsabile del servizio del personale o ad altro dipendente designato dalla giunta con livello funzionale non inferiore al VII.

Il comitato, sentito il relatore nella personale del componente designato di volta in volta dal presidente, esprime il proprio parere sulla dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, sulla categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta, nonchè sulla misura dell'importo da liquidare a titolo di equo indennizzo con la osservanza dei limiti previsti dalla presente legge.

Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dal parere del collegio medico di cui all'art. 39, debbono esserne specificati i motivi.

Ai componenti esterni del comitato si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Limitatamente al personale contemplato dall'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 58, al comitato tecnico-legale previsto dal presente articolo è anche demandato l'esame medico-legale delle istanze intese ad ottenere la concessione della pensione privilegiata, in sostituzione dell'organo sanitario investito di analoga competenza per il personale amministrato dalla C.P.D.E.L.

Art. 43.

Liquidazione dell'equo indennizzo

Per il personale di ciascun livello l'equo indennizzo è liquidato secondo equità dalla giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica, tenuto conto del parere espresso dal comitato tecnico-legale previsto dall'articolo precedente ed in conformità alle annesse tabelle *C* e *D*.

La tabella *C* trova applicazione per le istanze presentate entro il 30 settembre 1978; la tabella *D*, per le istanze successive.

Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione della integrità fisica sia imputabile a dolo o colpa grave dello stesso.

TITOLO VII

STATO ECONOMICO

Art. 44.

Trattamento economico iniziale

Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio dell'omni-comprensività.

Lo stipendio iniziale annuo lordo spettante a detto personale si articola in parametri correlati ai livelli funzionali di appartenenza.

Tenuto conto del valore di L. 1.800.000 attribuito al piede parametrico fatto uguale a 100, lo stipendio stesso è stabilito come segue:

I livello funzionale parametro 100 - L. 1.800.000;
II livello funzionale parametro 116 - L. 2.088.000;
III livello funzionale parametro 130 - L. 2.340.000;
IV livello funzionale parametro 142 - L. 2.556.000;
V livello funzionale parametro 167 - L. 3.006.000;
VI livello funzionale parametro 178 - L. 3.204.000;
VII livello funzionale parametro 220 - L. 3.960.000;
VIII livello funzionale parametro 333 - L. 5.994.000.

Ai dipendenti competono, in aggiunta allo stipendio:

la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 45.

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

a) cinque classi di stipendio da attribuire dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento, rispettivamente del terzo, secondo, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di anzianità. Il valore di ciascuna classe corrisponde al 16% dello stipendio iniziale lordo del livello funzionale di appartenenza;

b) scatti del 2,50% sullo stipendio comprensivo delle classi di cui il dipendente sia in godimento. Gli scatti biennali sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del prescritto biennio di anzianità. Gli scatti si conseguono al compimento del 2°, 5°, 8°, 12°, 14°, 17° e 19° anno di servizio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe.

A decorrere dalla data di acquisizione dell'ultima classe di stipendio, gli scatti biennali sono illimitati.

Le classi e gli scatti di stipendio sono suscettibili di anticipazione, rispetto alla normale decorrenza, per gli stessi titoli e nella stessa misura in cui tali anticipazioni competono ai dipendenti civili dello Stato in base alle leggi vigenti.

Art. 46.

Omnicomprensività della retribuzione

La retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica di cui agli articoli 44 e 45, deve intendersi stabilita a fronte di ogni prestazione sia continuativa che occasionale resa dal dipendente alla Regione anche sotto forma di incarichi, a qualsiasi titolo conferiti, o di partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione stessa.

Sono fatti salvi, in quanto spettanti, le indennità di missione ed il compenso per lavoro straordinario nei limiti individuali autorizzati.

Per il conferimento degli incarichi e la designazione a componenti degli organi collegiali, si applicano le norme contenute nella legge sull'ordinamento amministrativo della Regione e, in attesa della sua emanazione, le direttive stabilite in via provvisoria con atto generale della giunta regionale.

Salvo che la legge non disponga diversamente, gli incarichi e le designazioni come sopra definite, sono disposte dal presidente della giunta regionale.

Art. 47.
Prestazioni rese ad altri enti

In tutti i casi in cui il dipendente sia designato e, ove previsto, nominato dall'amministrazione regionale per la partecipazione a commissioni e a consigli di amministrazione, per l'espletamento di incarichi commissariali o comunque per l'adempimento di prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti o all'espletamento di una di tali incombenze sia chiamato da specifiche norme di legge, i compensi ed i gettoni eventualmente dovuti sono versati dall'ente debitore alla tesoreria della Regione in apposito fondo da destinare ad attività culturali, assistenziali e ricreative del personale regionale.

Detto fondo è gestito dal consiglio del personale in attuazione di programmi da esso deliberati sulla base di obiettivi criteri di utilizzazione delle somme disponibili.

Per le prestazioni contemplate dal presente articolo le quali comportino l'erogazione di un compenso, da versarsi al predetto fondo regionale, il trattamento di missione ed il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti, sono a carico della Regione.

Per quelle rese a titolo gratuito, il trattamento ed il compenso predetti, se dovuti, restano a carico dell'ente beneficiario.

Salvo che la legge non disponga diversamente, le designazioni e le conseguenze eventuali nomine, sono disposte dal presidente della giunta regionale.

Art. 48.
Lavoro ordinario, notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato un giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

La normativa di cui al presente articolo non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno e figure simili).

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali e di quiescenza.

Art. 49.
Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizi ed essere preventivamente disposte con le modalità stabilite, secondo le rispettive competenze, dall'ufficio di presidenza del consiglio e dalla giunta regionale, tenendo conto dei compiti organizzativi affidati al coordinatore dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale.

Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 150 ore annue e di 18 ore mensili.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di competenza e previa ricerca d'intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al precedente comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue, con un massimo di 36 ore mensili, per particolari e definitive funzioni o posizioni di lavoro.

Il compenso orario è determinato secondo la seguente formula:

retribuzione iniziale di livello + rateo della
13ª *mensilità diviso* 175

maggiorata del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detto compenso è maggiorato del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, il compenso è maggiorato del 50%.

Le misure così determinate sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

L'effettivo espletamento del lavoro straordinario viene accertato con mezzi idonei dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 50.
Indennità di missione e di trasferimento

Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale è disciplinato dalla legge regionale 29 dicembre 1977, n. 77, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) ai dipendenti delle regioni, comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 km, spetta oltre il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di trasferta di cui alla seguente tabella per ogni 24 ore di assenza dalla sede ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio:

Livelli funzionali	Indennità
VIII - VII - VI - V	L. 19.100
IV - III - II - I	» 14.000

b) le indennità di trasferta sono automaticamente rideterminate annualmente nella stessa misura stabilita per il personale dello Stato con decreto del Ministero del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417;

c) al dipendente trasferito d'ufficio spetta una indennità di prima sistemazione pari a quella prevista per le corrispondenti qualifiche statali dell'art. 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 1, il primo comma dell'art. 2 ed il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 77.

Alla liquidazione delle indennità di missione e connesso rimborso delle spese di viaggio si provvede tramite il servizio provveditorato ed economato della giunta regionale o per mezzo dei funzionari delegati a norma della legge 23 novembre 1977, n. 66.

Per il personale del consiglio regionale provvede il servizio ragioneria del consiglio stesso.

Per quanto non risulti espressamente stabilito dalla citata legge regionale 29 dicembre 1977, n. 77, con le modifiche e le integrazioni di cui sopra, si applicano, con gli opportuni adattamenti, le norme vigenti in materia di trattamento economico di missione e di trasfertimento dei dipendenti statali.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettivamente rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti autorizzabili.

La giunta regionale, con proprio atto generale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina i criteri e le modalità per il controllo, la giustificazione ed il pagamento del lavoro straordinario reso dal personale in missione.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI LIVELLI FUNZIONALI

Capo I

INQUADRAMENTO GIURIDICO

Art. 51.
Sistema di inquadramento

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati d'ufficio nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dalla allegata tabella *B* e relative note esplicative nonchè dei criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 52.
Inquadramento nel VII livello

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 con qualifica funzionale di funzionario che, in applicazione della tabella *B* avrebbe titolo all'inquadramento nel VI livello fun-

zionale, è inquadrato nel VII livello qualora alla data del 1° ottobre 1978, risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo nella predetta qualifica di tre anni. Diversamente è inquadrato nel VI livello per il tempo ancora necessario alla maturazione del triennio di anzianità richiesta per il passaggio al livello successivo.

Il personale in servizio, alla data del 30 settembre 1978 con qualifica funzionale di istruttore che, alla data del 1° ottobre 1978, è inquadrato nel VI livello funzionale in applicazione della tabella *B*, consegue l'inquadramento nel successivo livello VII al compimento di un triennio di servizio effettivo prestato nel predetto livello VI.

Per la determinazione del relativo trattamento economico, si applica la disciplina di cui agli articoli 58 e seguenti.

Art. 53.

Inquadramento del personale docente

Il personale docente dei centri di formazione professionale che, ai sensi della tabella *B*, andrebbe inquadrato nel V livello funzionale, è inquadrato al VI livello se, per la funzione docente esercitata, è richiesto il diploma di laurea dalle disposizioni regionali vigenti in materia e gli interessati siano in possesso di tale titolo di studio.

Ai dipendenti così inquadrati, non si applica il disposto dell'articolo precedente.

Art. 54.

Concorso speciale per l'accesso al livello superiore

Il personale regionale che, in applicazione della tabella *B* sarebbe inquadrabile nei livelli funzionali III (par. 130), IV (par. 142) e V (par. 167), può essere inquadrato nel livello rispettivamente superiore a seguito di apposito concorso per soli titoli.

A tali concorsi sono ammessi i dipendenti versanti nella opposizione di impiego di cui al primo comma, che, alla data del 30 settembre 1978, abbiano maturato una anzianità effettiva di otto anni di servizio, senza demerito, anche non di ruolo di carriera o qualifica funzionale correlata al livello funzionale attribuibile e siano stati inquadrati nella Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

A tal fine è computabile il solo servizio prestato presso la Regione e presso l'ente dal quale il dipendente è stato trasferito o comandato.

I posti da mettere a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali del precedente ordinamento corrispondente ai liveli funzionali III, IV e V al 30 settembre 1978.

In relazione agli eventuali posti in soprannumerari che potrebbero derivare dall'assegnazione dei livelli superiori, saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti con la progressiva cessazione di detti posti soprannumerari.

Per l'inserimento nel nuovo livello a seguito del concorso si applica, per la determinazione del trattamento economico, la disciplina di cui agli artt. 58 e seguenti.

Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi previsti dal presente articolo:

a) per il passaggio a livello V (par. 167): il personale già appartenente alla qualifica funzionale di collaboratore che, nell'arco degli otto anni di servizio richiesti per la partecipazione al concorso, abbia rivestito una qualifica operaia o svolto una funzione analoga. L'accertamento viene effettuato dalla giunta regionale sulla base della documentazione acquisita nei fascicoli personali;

b) per il passaggio ai livelli IV, V, VI: il personale che comunque (anche per effetto dell'applicazione della tabella *B*) abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia l'ente o l'amministrazione di appartenenza, sì da trovarsi in qualifica o livello funzionale corrispondente ad una carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio).

Art. 55.

Posti messi a concorso

Sono messi a concorso i posti seguenti:

1) per il passaggio al IV livello = param. 142 - posti n. 22 pari al 30% della dotazione organica della qualifica funzionale di operatore di cui all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 43;

2) per il passaggio al V livello = param. 167 - posti n. 131, pari al 30% della dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore di cui al citato art. 2 della legge regionale n. 43/1978;

3) per il passaggio al VI livello = param. 178 - posti n. 155, pari al 30% della dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore di cui allo stesso art. 2 della legge regionale n. 43/1978.

Nel caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti dai precedenti punti 1, 2 e 3 non risultino in parte assegnabili per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi è portata in aumento a quelli da assegnare per il passaggio agli altri due livelli funzionali, ove le rispettive graduatorie presentino eccedenze di idonei rispetto ai posti messi a concorso.

Art. 56.

Titoli valutabili

I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio di ruolo posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni richiesta per l'ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi per l'accesso a posti di impiego presso la pubblica amministrazione o dalla idoneità conseguita nei concorsi medesimi.

Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:

a) anzianità di servizio di ruolo = un punto per ogni anno di effettivo servizio, fino ad un massimo di venti punti;

b) titoli di studio: tre punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica rivestita: otto punti per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare; due punti per ciascuno dei titoli di studio superiore a quelli predetti;

c) concorsi pubblici: cinque punti per ogni concorso superato corrispondente alla qualifica di appartenenza e due punti per ogni idoneità conseguita in concorsi corrispondenti a qualifiche superiori a quella di appartenenza.

Art. 57.

Svolgimento del concorso

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a pena di decadenza, avanzare formale istanza alla giunta regionale, settore personale, corredata della documentazione relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati dall'art. 56.

L'anzianità di servizio è accertata dall'amministrazione attraverso l'esame del fascicolo personale.

La valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono effettuate entro i sessanta giorni successivi al termine stabilito nel primo comma da una apposita commissione di concorso così composta:

presidente giunta regionale o un suo delegato, presidente;

componente preposto al settore personale, componente;

un rappresentante dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, componente;

un responsabile del settore dell'ufficio personale, componente;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, componente.

La commissione è unica per tutti i livelli.

La graduatoria è approvata dalla giunta regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

In base all'ordine della graduatoria, la giunta regionale dispone l'inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale con contestuale determinazione del trattamento economico spettante.

Capo II

INQUADRAMENTO ECONOMICO

Art. 58.

Posizione giuridica ed economica nel livello

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con la maggioranza dei benefici contrattuali previsti dal successivo art. 59.

La posizione giuridica nello stesso livello di inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Art 59.

Beneficio contrattuale

Ai dipendenti regionali sono attribuiti, a titolo di beneficio contrattuale, i seguenti aumenti lordi mensili correlati alla retribuzione iniziale della qualifica di appartenenza alla data del 30 settembre 1978, con esclusione dell'indennità integrativa speciale:

fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;

fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;

fino a L. 4.000.000 annui: L. 43.000 mensili;

oltre L. 4.000.000 annui: L. 40.000 mensili.

Art. 60.

Maturato in itinere

In aggiunta alla posizione economica reale determinata ai sensi degli articoli precedenti, al dipendente viene, altresì, riconosciuto «il maturato in itinere» consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultima classe e dell'ultimo scatto, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire la classe e lo scatto successivo, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi, alla posizione giuridica di cui al precedente art. 58.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso alle frazioni superiori ai quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario, che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dalla classe e dallo scatto immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturati;

c) qualora i ratei di classe o di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura dai punti *a*) e *b*) - sommati alla posizione economica individuale come determinata ai sensi del primo comma del citato art. 58, danno, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui al precedente punto *c*), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, «il maturato in itinere», sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiori, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito della acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto *c*), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato, a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso, il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del «maturato in itinere» risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

TITOLO IX

NORME COMUNI E FINALI

Art. 62.

Efficacia della legge

Gli effetti giuridici ed economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1978 salvo le diverse decorrenze stabilite di seguito:

a) il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 50 per il IV livello funzionale, limitatamente ai dipendenti immessi in tale livello dalla qualifica di Collaboratore, ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge;

b) la disciplina ed il pagamento del lavoro straordinario, previsti dall'art. 49, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge;

c) i periodi di ferie non fruiti nell'anno 1978, seguono la disciplina del precedente ordinamento. Quelli relativi all'anno 1979, anche per la parte eventualmente goduta, seguono la disciplina del presente ordinamento.

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, è venuto a scadere il 31 dicembre 1978.

Art. 63.

Concorsi pubblici in via di espletamento

I concorsi di ammissione all'impiego regionale già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge sono espletati con l'osservanza delle norme previste dalle leggi regionali numeri 14 e 15 del 22 marzo 1978 e dal relativo regolamento di esecuzione.

I vincitori degli stessi sono immessi nei livelli funzionali secondo il rapporto di corrispondenza seguente:

II livello = commesso;

III livello = operatore;

IV livello = collaboratore;

V livello = istruttore.

Per i livelli VI e VII si tiene conto delle figure professionali secondo i criteri esposti nelle note esplicative della tabella *B*.

I posti di impiego per i quali è richiesto un titolo di studio specifico o una abilitazione professionale ai sensi del terzo comma del precedente art. 17, già individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della citata legge regionale n. 14/1978, possono essere messi a concorso con bandi da emanare entro 60 giorni dalla data predetta, previa sostituzione delle qualifiche con i corrispondenti livelli funzionali.

In entrambi i casi resta ferma la riserva di posti prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 14/1978.

I vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo sono immessi nei competenti livelli funzionali anche in soprannumero; in quest'ultimo caso si applica il disposto del quinto comma dell'art. 54.

Art. 64.

Maggiorazioni della riserva di posti

Nel primo concorso pubblico per ciascun livello o per ciascuna delle figure professionali in esso comprese, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti è aumentata al 35% e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè sussista in entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Art. 65.

Abrogazione e rinvio

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quella della presente legge.

Per tutto quanto in essa non previsto in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali, si applicano, se compatibili e con i necessari adattamenti, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 66.

Oneri finanziari

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1979 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Art. 67.

Pubblicazione ed urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 dicembre 1979

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1979, n. 61.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente « Norme di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 21 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale concernente « Norme di attuazione dello accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario », approvato dal consiglio regionale il 23 ottobre 1979, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) Il quarto comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente: « Ferma restando questa ultima limitazione, un quarto dei posti messi a concorso è riservato al personale di cui ai precedenti commi e nel caso ipotizzato dal comma terzo, a quello che sia in possesso dei titoli di studio o delle abilitazioni ivi prescritte ed all'anzianità di servizio di almeno cinque anni prevista dal primo comma ».

2) Il primo e secondo comma dell'art. 34 sono sostituiti dal seguente: « Le organizzazioni sindacali sono tenute a dare regolare e formale comunicazione al presidente della giunta regionale dei nominativi dei dipendenti designati come dirigenti sindacali di categoria ».

3) Il quinto comma dell'art. 63 è sostituito dal seguente: « Per i concorsi di cui al primo comma resta ferma la riserva di posti prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 14/1978 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 dicembre 1979

RICCIUTI

(847)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800560)